



TRIBUNALE FEDERALE ACI

Sentenza n. 2/2018

Il Tribunale federale dell'ACI, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), Avv. Cristina Mori (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento n. 27/17 del 5 dicembre 2017 la Procura Federale ha deferito il signor Stefano Cerri per aver violato il disposto degli artt. 7 RSN e 2 del settore Rallycross avendo partecipato ad una competizione con una vettura non conforme chiedendo, di conseguenza, l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di mesi 2 e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Tanto richiedeva sul presupposto che il suddetto, in data 7-8 ottobre 2017, aveva partecipato alla gara del campionato Italiano Rallycross di Maggiore con una vettura iscritta nella classe super 1600 ma irregolare nella cilindrata.

A seguito di reclamo proposto da altro concorrente fu disposta la rituale verifica tecnica a seguito della quale fu riscontrato che la cilindrata del motore risultava essere di 1761,81 cc.

Disposta l'audizione del concorrente/conducente Cerri questi lasciava la parola al suo preparatore che dichiarava di aver elaborato autonomamente il motore oltre i limiti senza che il Cerri ne fosse a conoscenza.

A seguito di ciò il Giudice Unico provvedeva all'esclusione del Cerri da tutte le classifiche della competizione inviando gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di conseguenza.

All'udienza fissata si è costituito il Cerri il quale ribadiva le proprie giustificazioni dichiarando di aver vinto la seconda e la terza prova.

DIRITTO

La prova della violazione è ampiamente raggiunta e, quindi, non vi è dubbio alcuno che il deferito abbia partecipato alla competizione con una vettura non conforme la qual cosa comporta, necessariamente, l'irrogazione di una sanzione.

Nel caso di specie osserva il Collegio che a nulla vale la giustificazione addotta dal preparatore del Cerri, oltretutto in contrasto con la memoria del 10 novembre 2017 in atti,



Automobile Club d'Italia
SPORT

poiché trattasi di vettura di proprietà dell'incolpato e dallo stesso iscritta e condotta per cui egli stesso ne resta l'unico responsabile.

L'abnorme aumento di cilindrata non trova alcuna giustificazione poiché è dovere presentarsi alle competizioni con la vettura conforme ai vigenti regolamenti.

Tuttavia il comportamento processuale del Cerri induce il Collegio ad una lieve riduzione dell'ammenda concedendo la sospensione condizionale esclusa quella pecuniaria.

Il Collegio, pertanto, considera che il prevenuto ha violato il disposto degli artt. 7 RSN e 2 del settore Rallycross e, pertanto, va affermata la sua responsabilità.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo condanna il licenziato Stefano Cerri (lic. Conc/cond. 339463) alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di mesi due e dell'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

Concede la sospensione condizionale per la sola sospensione delle licenze.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Il Presidente

Salvatore Giacchetti

L'estensore

Francesco de Beaumont